

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIGGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1979

Nuove norme per l'avanzamento dei maggiori e dei capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

ONOREVOLI SENATORI. — La legge n. 1137 del 12 novembre 1955 stabilisce all'articolo 6, modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, e dall'articolo 4 della legge n. 626 del 2 dicembre 1975, che gli ufficiali inferiori dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, reclutati nel servizio permanente effettivo sulla base degli articoli 7 e 8 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e transitati nel ruolo speciale unico per effetto degli articoli 15 e 16 della legge 16 novembre 1962 con decorrenza dal 1° gennaio 1963 e per effetto dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1973, n. 339, con decorrenza 1° gennaio 1973, assumono nel precedente ruolo speciale unico l'anzianità risultante dalla rivalutazione dell'anzianità di sottotenente di complemento come anzianità nel servizio permanente effettivo.

È evidente che il legislatore ha inteso con l'articolo 4 testè citato riequilibrare la posizione di quegli ufficiali i quali, reclutati nel servizio permanente effettivo con regolare concorso, con la conseguente perdita della

anzianità acquisita, erano stati scavalcati dagli ufficiali di complemento che con la circolare 296/11 - 181 F, diramata dal Ministero della difesa in data 9 aprile 1963, e successive modificazioni, erano potuti transitare nel ruolo speciale unico conservando per intero l'anzianità maturata.

Il legislatore, tuttavia, ha escluso dalla ricostruzione di carriera, e comunque da qualsiasi altro beneficio, quegli ufficiali che, provenienti dal complemento, erano transitati, previo regolare concorso, nel ruolo speciale unico (retrocedendo peraltro al grado iniziale di sottotenente), talchè costoro attualmente si trovano scavalcati sia dagli ufficiali della categoria di complemento che hanno potuto conservare il grado nel frattempo acquisito (sono tutti prossimi alla promozione a maggiore o addirittura a tenente colonnello), sia da quegli ufficiali per i quali è stata ricostruita, per intero, la carriera.

La legge in oggetto peraltro crea disagi morali e materiali facilmente immaginabili, che si ritiene dover rimuovere.

Va inoltre considerato:

che non si possono estendere i benefici dell'articolo 4 della legge n. 626 del 2 dicembre 1975 a tutti gli ufficiali del ruolo speciale unico — servizio permanente effettivo — provenienti dal complemento;

che i vincitori del primo e del secondo concorso del ruolo speciale unico sono stati i meno beneficiati dalla legge n. 626 del 1975, poichè hanno dovuto aspettare 10 anni (2 da sottotenente + 8 da tenente) per riavere il grado di capitano (= 60 per cento);

che i 3 o 4 scatti di stipendio avuti con la legge n. 626 del 1975 sono ben misera cosa rispetto ai 6 o 7 milioni perduti, perchè vincitori di concorso;

che l'assegno personale, giustamente e finalmente concesso oggi con l'articolo 15 della legge n. 626 del 1975 non può avere effetto retroattivo;

che gli ufficiali di complemento, rimasti tali, avendo avuto uno sviluppo di carriera in crescendo, avvantaggiati inoltre dall'es-

do della legge dei combattenti, oggi occupano posti importanti e delicati, avendo alle dipendenze ufficiali vincitori di concorso più anziani di loro ma inferiori di grado;

che lo Stato maggiore dell'esercito con più circolari (vedi foglio 10/41/081011 del 6 ottobre 1975 del primo reparto ufficio reclutamento, stato e avanzamento) si promette di ridurre a 15-16 anni la permanenza nei gradi di ufficiali inferiori per gli ufficiali del ruolo normale e conseguenzialmente per gli ufficiali di complemento trattenuti.

Ciò premesso, al fine, quindi, di eliminare, una volta per tutte, la grave disparità di trattamento e sanare una situazione, a dir poco, abnorme, risulta opportuno presentare un disegno di legge con il quale gli ufficiali transitati nel ruolo speciale unico prima dell'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono promossi al grado di maggiore al compimento del settimo anno di servizio da ufficiale in servizio permanente effettivo, maturati nel grado di capitano, oppure al compimento del sedicesimo anno di permanenza nei gradi di ufficiale inferiore.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il secondo comma dell'articolo 61 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 9 della legge 16 novembre 1962, n. 1622, e dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, è sostituito dal seguente:

« I maggiori ed i capitani del ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, per essere valutati per l'avanzamento devono aver compiuto, rispettivamente, almeno quattro anni e dieci anni di permanenza nel grado. Gli ufficiali transitati nel ruolo speciale unico prima dell'entrata in vigore della legge 20 dicembre 1973, n. 824, sono promossi al grado di maggiore al compimento del sesto anno di servizio permanente effettivo maturato nel grado di capitano ».